

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il Presidente della Sezione civile

visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante *“misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19”*, pubblicato nella G.U. n. 70 in data 17.3.2020;

visti, in particolare, i commi 1 e 2, dell'art. 83 del citato decreto-legge, secondo i quali *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”* e *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”*;

considerate le eccezioni alla regola del rinvio previste dall'articolo 83, comma 3, del medesimo decreto-legge 18/2020 per i procedimenti da considerarsi di indifferibile trattazione;

visto il decreto del Presidente del Tribunale in data 19.3.2020 con il quale, tra gli altri provvedimenti, il Capo dell'Ufficio ha disposto che: *“le udienze civili sono rinviate ex lege ai sensi dell'art. 83, comma 1, d.l. 18.3.2020, n. 18, con eccezione di quelle di cui all'art. 83, comma 3, lettera a), la cui individuazione è delegata al Presidente della sezione civile”*;

visto il decreto adottato dal Sottoscritto Presidente di Sezione in data 23.3.2020 con il quale sono stati indicati criteri diretti a garantire uniformità di applicazione al citato art. 83, comma 3, lett. a) del d.l. 18/2020;

considerato che l'art. 36 del d.l. n. 23 dell'8.4.2020 (G.U. n. 94/2020) ha disposto la proroga dei termini indicati dall'art. 83, commi 1 e 2, d.l. 18/2020 fino all'11.5.2020;

visto il decreto del Presidente del Tribunale in data 10.4.2020 con il quale, tra gli altri provvedimenti, il Capo dell'Ufficio ha disposto che: *“le udienze civili sono rinviate ex lege ai sensi dell'art. 83 comma 1 d.l. 8 marzo 2020 n. 18, con eccezione di quelle aventi ad oggetto le*



materie sopra indicate sub a), la cui individuazione è delegata al presidente della sezione civile e quelle la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, secondo quanto riportato in seguito; il rinvio, a data successiva all'11.5.2020, è disposto con ordinario decreto inserito nel fascicolo telematico (..)”;

dispone

le udienze fissate dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 presso la sezione civile del Tribunale di Civitavecchia, sono rinviate d'Ufficio a data successiva all'11.5.2020; i giudici individueranno le date di rinvio in ragione della natura della causa, della data di iscrizione a ruolo e dello stato dei rispettivi calendari di udienza e compatibilmente con l'esigenza, ad oggi da intendersi confermata anche per il periodo immediatamente successivo all'11.5.2020, di celebrare udienze che non determinino condizioni di eccessivo affollamento idonee a favorire il contagio da COVID-19;

conferma – per il periodo come prorogato fino all'11 maggio 2020 – i criteri già stabiliti nel proprio decreto del 23.3.2020 quanto all'individuazione delle cause di nuova iscrizione di indifferibile trattazione;

sottolinea come il citato decreto del Presidente del Tribunale - reso in data 10.4.2020 – valga a integrare i predetti criteri con speciale riguardo alla individuazione delle cause civili per le quali la ritardata trattazione può produrre pregiudizio alle parti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a), d.l. 18/2020, avendo disposto come di seguito: *“si terrà conto nella individuazione di tali procedimenti, nel settore civile, di quelli che si trovano in fase decisoria o, comunque, di definizione e di quelli iscritti prima dell'1 gennaio 2016 e, nel settore lavoro, delle prime fasi dei procedimenti ex art. 7, c.47 e ss l. n. 921/2012; delle prime fasi dei procedimenti ex art. 28 St. lav.; delle prime fasi dei procedimenti aventi ad oggetto discriminazioni; dei ricorsi cautelari; delle cause mature per la decisione ove entrambe le parti abbiano già depositato le note conclusionali nel termine assegnato. Queste procedure, ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, saranno trattate, anche nell'ipotesi di cui all'art. 429 c.p.c., mediante lo*

AM

scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ovvero mediante collegamenti da remoto”.

Si comunichi al Presidente del Tribunale e a tutti i giudici, togati e onorari, in servizio presso la sezione civile, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Civitavecchia, 15.4.2020.

Il Presidente della Sezione civile
Riccardo Rosetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riccardo Rosetti', written over the printed name.